

REGOLAMENTO (CEE) N. 847/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1992

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Russia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni, destinandole all'esportazione in Russia nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli ed alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Jugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia in Unione Sovietica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁶⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio⁽⁷⁾, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare durante l'operazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2150/91 della Commissione, del 19 luglio 1991, recante le condizioni per la conclusione, con un sindacato di banche commerciali, di un contratto relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'Unione Sovietica⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3363/91⁽⁹⁾, ha previsto alcune disposizioni per il riconoscimento dei contratti di fornitura; che è necessario disporre che il contratto di vendita delle carni d'intervento sia autorizzato solo previa verifica di tale riconoscimento;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽¹¹⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 812/92⁽¹³⁾; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 12.⁽⁹⁾ GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 31.⁽¹⁰⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽¹¹⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.⁽¹²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 72.